

## IVA

---

### *L'accessorietà delle operazioni finanziarie*

di **Roberto Curcu**



In un [precedente intervento](#) abbiamo visto come nel **superbonus** con cessione del credito, si nutrano dubbi sul fatto che la remunerazione per l'acquisto del credito possa considerarsi **accessoria** o meno all'operazione che ha generato quel credito.

Volendo fare un esempio, un **impiantista** esegue un lavoro di manutenzione su un immobile, che può scontare la detrazione del 110%, ed emette fattura per 100 Iva inclusa (90,91+ Iva 10%). Ordinariamente, il **privato paga i 100 e poi si inserisce il credito in dichiarazione**, ottenendo nel corso dei successivi cinque anni detrazioni pari a 110.

In alternativa, potrebbe **cedere il credito di 110 ad un ente finanziario**, il quale lo pagherà (verosimilmente) 100.

La differenza tra il **valore nominale del credito (110) ed il suo valore attualizzato**, che ha pagato la banca (100), è il **corrispettivo di una operazione finanziaria**, che la banca non fatturerà, essendone esonerata, ed indicherà semplicemente in dichiarazione tra le **operazioni esenti** (sempre che la banca presenti la dichiarazione Iva).

Il problema nasce quando l'impiantista, dopo aver effettuato la sua operazione che vale 100, anziché farsi pagare 100 *cash*, si fa pagare con un **credito fiscale pagabile in cinque anni**, del valore nominale di 110 e del valore attuale di 110. In sostanza, **l'impiantista acquista il credito fiscale**.

Qui è evidente che l'impiantista **offre due servizi al proprio cliente**: il primo, che è quello relativo alla manutenzione dell'immobile, ed il secondo che è quello finanziario. E qui nasce il dubbio: **il servizio finanziario può essere accessorio al servizio principale che ha generato il credito?**

Il problema è attuale con riferimento alla **cessione dei crediti da superbonus**, ma in realtà è

sempre stato esistente, e coinvolge molte più operazioni di quelle che si pensano: basti pensare a quanti **acquisti a rate** si è soliti fare.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta ad interpello 243/2022](#) ha precisato che, a suo parere, il **corrispettivo specifico richiesto per l'acquisto di un credito fiscale è una operazione accessoria** all'operazione che ha generato quel credito fiscale (nel caso specifico **prestazioni professionali per porre il visto di conformità**). La soluzione prospettata è **conforme alla prassi datata del Ministero delle Finanze**, che precisava che gli interessi per dilazione di pagamento sono da considerare **accessori all'operazione principale**.

Tuttavia, è sempre opportuno **confrontare gli orientamenti nazionali**, alla luce delle interpretazioni che ne emergono nel diritto comunitario.

Nella **Causa C-281/91 una impresa edile**, che normalmente costruiva facendosi pagare delle rate (SAL) nel corso dell'esecuzione dell'opera, **permetteva al proprio cliente di pagare tutto il corrispettivo alla consegna**, maggiorando chiaramente l'importo, rispetto alla somma dei singoli SAL.

Interrogata sulla questione se la differenza tra il prezzo pattuito per il pagamento finale, e la somma dei singoli SAL dovesse essere considerato il **corrispettivo di una operazione finanziaria** da fatturare in esenzione, la Corte di Giustizia fornì una risposta particolare: statui che di regola **concedere al cliente la facoltà di differire il pagamento del prezzo, dietro corrispettivo, costituisce una prestazione finanziaria esente**; tuttavia, nel caso di *“una dilazione del pagamento del prezzo solamente fino alla consegna, tali interessi non costituiscono il corrispettivo di un credito, bensì un elemento della controprestazione ottenuta per la cessione dei beni o per la prestazione di servizi”*.

Tale sentenza è significativa: ad avviso di chi scrive statuisce che **la dilazione di pagamento che è concessa dopo che il bene è stato consegnato, o il servizio è stato ultimato, non può considerarsi una prestazione finanziaria** che è accessoria all'operazione principale, e quindi **non assume il regime fiscale della stessa**, ma dovrà autonomamente essere assoggettata a regime di esenzione.

Purtroppo altro non si sa del ragionamento che ha portato la Corte a tale statuizione. Il ragionamento che si potrebbe seguire è che **dopo che il bene è stato consegnato, o il servizio è stato ultimato, l'operazione finanziaria perde uno dei fini tipici** dell'operazione accessoria, quale quella di rendere possibile l'operazione principale. Inoltre, la Corte potrebbe avere seguito il ragionamento per cui, una volta che l'operazione è ultimata, il **cliente ha più facilità ad ottenere la prestazione finanziaria da altri fornitori**, piuttosto che rivolgersi necessariamente a colui che gli ha ceduto il bene o prestato il servizio.

Sul fatto che **l'accessorietà possa venire meno quando il cliente può scegliere altri fornitori** di una operazione connessa alla principale, la Corte di Giustizia si è pronunciata con riferimento a **servizi assicurativi** connessi alla cessione in leasing di un bene, ed alle utenze connesse ad

un immobile in locazione.

Quando invece una operazione finanziaria **avviene prima della effettuazione e della cessione dell'operazione**, invece, questa scelta potrebbe venire a mancare, e le operazioni dovrebbero allora considerarsi **strettamente connesse**. In questo senso, nel 2015 la Corte si è occupata di un soggetto che concedeva un prestito che poteva essere utilizzato **solo per l'acquisto di beni ceduti dallo stesso venditore**, giungendo alla conclusione che le operazioni dovevano considerarsi connesse.

Circa l'esistenza di dubbi su tale materia, evidenziamo come nel caso C-159/17, avente come parte in causa il gruppo automobilistico Volkswagen, l'avvocato generale della Corte di Giustizia riteneva che **le operazioni di locazione di veicoli con opzione di acquisto, e le relative operazioni finanziarie dovevano essere considerate connesse**, mentre la **Corte**, nell'entrare nel merito del giudizio, ha dato per assodato che **il comportamento tenuto dal gruppo, di fatturare con esenzione la parte finanziaria, fosse corretta**.